

ALLEGATO 1

SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DELL'APPLICATIVO SCHEDA IMPIANTI O.R.So. per la Regione Liguria

1. Soggetti obbligati e soggetti esentati dalla compilazione

- a) Sono tenuti al caricamento dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, secondo le modalità riportate nel paragrafo 4 del presente allegato, **i gestori degli impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti ubicati sul territorio ligure** che trattino rifiuti urbani, rifiuti speciali o rifiuti urbani e speciali ad eccezione di quelli espressamente esclusi al punto successivo.
- b) Sono esentati dal caricamento:
- I. gli impianti mobili;
 - II. i soggetti autorizzati ad effettuare esclusivamente la messa in riserva (R13) o il deposito preliminare (D15) dei rifiuti prodotti dalla propria attività;
 - III. i centri di raccolta operativi ai sensi del DM 8/4/2008 e ss.mm.ii.

2. Profilazione degli impianti sul portale [www.orso.arpalombardia.it](https://orso.arpalombardia.it)

L'applicativo è accessibile all'indirizzo <https://orso.arpalombardia.it/>

Per accedere alla sezione dedicata agli impianti è necessario selezionare: "*Scheda Impianti - compilazione scheda impianti di trattamento*". L'accesso è possibile tramite username (corrispondente al nome dell'impianto seguito dall'indirizzo della unità locale UL) e password di ingresso.

Ogni soggetto autorizzato (ossia titolare dell'autorizzazione), indipendentemente dal fatto che abbia trattato o meno rifiuti, deve richiedere il rilascio delle credenziali per l'accesso al sistema ad ARPAL – Direzione Scientifica – U.O. Pianificazione Strategica – Ufficio Catasto Rifiuti tramite invio contestuale di pec (arpal@pec.arpal.liguria.it) ed e-mail ordinaria (censimentoru@arpal.liguria.it).

Per i nuovi impianti la richiesta deve pervenire entro 60 giorni dal rilascio del titolo autorizzativo.

La richiesta, deve essere redatta utilizzando lo specifico modulo "RICHIESTA PROFILAZIONE NEL SISTEMA O.R.So. IMPIANTI", di cui all'allegato 2.

La profilazione nel sistema da parte di ARPAL - Ufficio Catasto Rifiuti avviene entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, previa la verifica della completezza e correttezza delle informazioni fornite.

A profilazione avvenuta ARPAL invia all'indirizzo indicato dell'incaricato al caricamento per l'impianto, una mail contenente le password per l'accesso al portale e la chiusura della scheda.

Contestualmente è inviata alla pec aziendale una comunicazione di avvenuto invio delle password all'incaricato.

La completezza e la veridicità dei dati inseriti è specifica responsabilità dei gestori degli impianti stessi.

3. Tempistiche per la trasmissione dei dati impianti

Per tutti gli impianti il soggetto incaricato deve concludere il caricamento tramite l'inserimento della "password di chiusura" entro il 30 aprile di ogni anno successivo al 2020, rendendo così definitivi i dati per le elaborazioni successive a cura dell'Osservatorio regionale rifiuti.

I gestori degli impianti che entro tale termine non abbiano ottemperato all'inserimento dei dati la cui mancanza è indicata come sanzionabile nella tabella 1 del paragrafo 10, saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla L.r. 23/2007, art. 17 bis.

Ove riscontri la necessità di modificare i dati caricati nel sistema, l'impianto potrà fare motivata richiesta di riapertura della scheda ad ARPAL, entro e non oltre il 30 giugno, sempre tramite invio contestuale di pec (arpal@pec.arpal.liguria.it) ed e-mail (censimentoru@arpal.liguria.it), evidenziando la motivazione.

Tutti gli impianti, compresi quelli di selezione e cernita, dovranno inserire sul portale il file MUD entro la scadenza definita da provvedimenti normativi nazionali per la relativa presentazione, con la possibilità di richiedere via mail la riapertura della scheda ove tale termine sia posticipato oltre il 30 aprile.

Relativamente al caricamento 2020 dei dati relativi all'anno 2019:

- la scadenza per la chiusura della scheda è posticipata al 30 giugno 2020 e il termine per l'eventuale integrazione/modifica dei dati caricati a sistema è esteso al 30 settembre 2020;
- la sanzione prevista dalla L.r. 23/2007, art. 17 bis, sarà applicata per i Soggetti che non avranno ottemperato alla medesima data del 30 settembre 2020 al caricamento dei dati sanzionabili richiamati nella citata tabella 1 del paragrafo 10.

4. Frequenza e modalità caricamento dati nella sezione "Dati mensili" per tipologia di impianto

Di seguito vengono illustrate le modalità di compilazione della sezione "Dati mensili" per le varie tipologie di impianto tenute al caricamento. Si precisa che tale sezione non deve essere compilata per i dati dell'anno 2019.

a) Caricamento dati mensili con cadenza mensile entro il mese successivo in modalità dettagliata

Le seguenti tipologie di impianto:

- discariche di rifiuti non pericolosi che ricevono rifiuti provenienti dal circuito urbano e/o decadenti dal trattamento degli stessi;
- gli impianti di trattamento meccanico biologico che ricevono rifiuti provenienti dal circuito urbano;
- impianti produzione CSS/CDR;
- impianti di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato a servizio di più Comuni;

- impianti di trattamento della FORSU (frazione organica da raccolta rifiuti urbani) autorizzati ex art.27 bis (P.a.u.r), ex art.29 sexies e segg. (Autorizzazione integrata ambientale), ed ex art.208 (autorizzazione ordinaria) del D. Lgs. 152/2006 escluse le compostiere di comunità a servizio dei Comuni ;

sono tenute alla compilazione con **cadenza mensile, entro il mese successivo** (“gennaio” deve essere caricato entro il 28 febbraio; “febbraio” deve essere caricato entro il 31 marzo ecc.) dei dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto e in **“modalità dettagliata” cioè con specificazione dei quantitativi per ogni conferitore e per ogni impianto di destinazione, distinti per ogni codice EER.**

b1) Caricamento dati mensili con cadenza trimestrale entro il trimestre successivo in modalità normale

Le seguenti tipologie di impianto:

- tutti gli impianti, esclusi quelli di cui al precedente punto a), che ricevono rifiuti provenienti dal circuito urbano classificati con i seguenti codici:
 - ✓ 150101, 200101
 - ✓ 150102, 200139
 - ✓ 150107, 200102
 - ✓ 150106
 - ✓ 200108, 200201, 200302
 - ✓ 200301
 - ✓ 200307,

sono tenute a compilare con cadenza trimestrale, entro la fine del trimestre successivo (i dati di gennaio, febbraio e marzo devono essere caricati entro il 30 giugno, quelli di aprile, maggio e giugno devono essere caricati entro il 30 settembre ecc.), i dati mensili relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto, suddivisi per singolo codice EER.

b2) Caricamento dati mensili con cadenza annuale in modalità normale

Tutti gli impianti non ricadenti tra le casistiche riportate al punto a) del paragrafo 4, che ricevono rifiuti provenienti dal circuito urbano diversi da quelli indicati nel punto b1) sono tenuti a compilare con cadenza annuale i dati mensili relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto suddivisi per singolo codice EER.

c) Caricamento dati annuali in modalità semplificata

Le tipologie di impianto che non rientrano nelle precedenti categorie a), b1), b2) sono tenute alla compilazione in “modalità semplificata”, inserendo il solo quantitativo annuale totale dei rifiuti in ingresso ed in uscita, distinto per codice EER, nella riga corrispondente al mese di dicembre, riportando nel campo note la dicitura “totale annuo”.

Nel caso in cui un impianto risulti ricadere in due o più tra le diverse tipologie richiamate ai punti a), b1, b2) c) del paragrafo 4, la modalità di caricamento per tutti i rifiuti trattati dovrà essere quella più completa. (es. impianto che gestisce rifiuti con codice 150107, congiuntamente ad altri rifiuti, dovrà caricare i dati di tutti i rifiuti con le tempistiche e le modalità di cui al punto b1).

4-bis. Indicazioni per la corretta compilazione della “Scheda Dati Mensili” in casi particolari

- Nel quantitativo “trattato” non devono essere inseriti i rifiuti stoccati in attività R13 o D15.
- Caricamento delle quantità di rifiuti che derivano dalle attività di trattamento all’interno dell’impianto stesso:
 - nella sezione “rifiuti in ingresso” nella “Quantità in ingresso” deve essere indicato 0 (zero) e nella voce “trattato” deve essere inserita la quantità trattata in impianto;
 - nella sezione “rifiuti in uscita” deve essere riportata la quantità inviata a terzi per il successivo trattamento.
- Nella sezione “rifiuti in ingresso” non è obbligatoria la compilazione della voce “Di cui extra provinciale”.
- Per i rifiuti classificati con la categoria 1501, 1905, 1906, 1912 e con il codice EER 200307 è necessario caricare separatamente i quantitativi derivanti dal circuito urbano specificandolo nel campo “eventuale descrizione”.

5. Caricamento dei dati relativi all’anno 2019

Per l’anno 2019 è obbligatoria la sola sezione “Scheda informazioni annuali” per quantitativi/informazioni relativi all’anno 2019.

6. Definizione di rifiuti provenienti dal circuito urbano

Per essere considerati provenienti dal circuito urbano i rifiuti devono rispondere contemporaneamente ai seguenti requisiti:

- essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui alla Decisione della Commissione Europea 2014/955/CE in vigore dal 1° giugno 2015 ed eventuali ulteriori successive modifiche ed integrazioni, tramite attribuzione di uno dei Codici CER (EER) di cui all’ allegato elenco, o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione del Regolamento Comunale, secondo criteri qualitativi e quantitativi;
- essere raccolti o gestiti dal gestore del servizio pubblico;
- rientrare nel regime di tassazione previsto per i rifiuti urbani (TARI).

7. Possibilità di importazione dati da applicativi gestionali

In O.R.So. impianti è disponibile una procedura automatica di caricamento dei soli dati mensili, che consente l'importazione dei dati dagli applicativi di gestione dei formulari, registri, MUD, ecc.

In O.R.So. la procedura, assolutamente facoltativa, è disponibile per TUTTI gli impianti, indipendentemente dalla modalità di inserimento dei dati mensili.

8. Modalità di compilazione sezione "Scheda informazioni annuali"

Tutti gli impianti tenuti al caricamento dati devono compilare anche la sezione "Scheda informazioni annuali".

Tale sezione è suddivisa in più schede che, a seconda della tipologia dell'impianto, possono variare. Ciascun impianto è tenuto alla compilazione delle schede visualizzate. In particolare la mancanza dei dati obbligatori riportati in tabella 1 del paragrafo 10 è sanzionabile.

Di seguito si forniscono precisazioni riguardo ad alcune di esse:

- **File mud**: tutti gli impianti hanno l'obbligo di caricare a sistema il tracciato del file MUD;
- **Giacenze annuali**: tutti gli impianti hanno l'obbligo di caricare i dati relativi alle giacenze al 31/12 dell'anno di riferimento dei dati;
- **Tariffe di conferimento**: sono richieste ai fini di una rilevazione statistica dei prezzi medi per il trattamento per le varie tipologie di rifiuti nei differenti impianti.

Il prezzo indicato può essere riferito al singolo rifiuto (ad esempio EER 200108) oppure a famiglie omogenee di rifiuti (es. frazione organica, che ricomprende più codici rifiuto), alla singola tipologia di Soggetto conferitore (es. Comuni del bacino, Comuni della Provincia, Soggetti privati, attività trattamento acque, ecc.), e alla tipologia di trattamento. In caso di diversi livelli tariffari occorre indicare il minimo ed il massimo applicato.

- **Recupero di materia**: devono essere indicati i quantitativi (in tonnellate) dei materiali (denominati Materia prima seconda MPS e/o End of waste EoW) prodotti dall'operazione di trattamento effettuata nell'impianto. E' sufficiente indicare il materiale senza ulteriori specificazioni. Qualora si ritenga opportuno inserire informazioni di dettaglio (vedi ad es. pezzatura del materiale), possono essere riportate nel campo note.

Possono essere inserite eventualmente le voci "aggiunta materie prime" e/o "perdite di processo" se significative ai fini del bilancio di massa complessivo.

- **Compostaggio**: devono essere indicati i quantitativi (in tonnellate) dei materiali (MPS e/o EoW) recuperati direttamente dall'operazione di trattamento effettuata nell'impianto. E' sufficiente indicare il materiale (es: ammendante misto) senza ulteriori specificazioni. Qualora si ritenga opportuno inserire informazioni di dettaglio (vedi ad es. pezzatura del materiale), possono essere riportate nel campo note. Possono essere inserite eventualmente le voci "aggiunta materie prime" e/o "perdite di processo" se significative ai fini del bilancio di massa complessivo.
- **Rese di selezione**: gli impianti che ricevono da circuito urbano rifiuto multimateriale (150106) e rifiuti ingombranti (200307), devono indicare composizione e resa della

selezione. Per il codice 150106 deve essere indicata la composizione merceologica delle diverse frazioni costituenti il multimateriale, secondo il modello applicato. Per il codice 200307 deve essere riportato come dato minimo la percentuale di metalli, legno, altre frazioni e scarto.

Tali impianti devono compilare i dati relativi alla “resa selezione” entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Le rese devono essere espresse in formato percentuale con valori da 0 a 100 e la somma delle percentuali delle singole frazioni deve fare 100.

Gli impianti ricadenti sul territorio ligure che effettuano la sola messa in riserva di rifiuti provenienti dal circuito urbano dei codici 150106 e 200307, sono tenuti a richiedere all’impianto di trattamento successivo la composizione percentuale annua del rifiuto conferito e a trasmetterla ad ARPAL entro il termine indicato del 28 febbraio tramite pec (arpal@pec.arpal.liguria.it) ed e-mail ordinaria (censimentoru@arpal.liguria.it).

A partire dal censimento 2021 (dati 2020), oltre alle rese di selezione della raccolta ingombranti (200307) e multimateriale (150106), dovrà essere indicata la resa di selezione della raccolta monomateriale per i codici 150101, 150102, 150103, 150104, 150107, 200101, 200102, 200108, 200138, 200139, 200140, 200201, 200302 provenienti dal circuito urbano di raccolta.

Anche in questo caso le rese devono essere espresse in formato percentuale con valori da 0 a 100 e la somma delle percentuali delle singole frazioni deve fare 100.

Per ciascuna composizione/resa è necessario indicare i Comuni cui fanno capo i dati.

Al fine di rendere disponibili ai Comuni la composizione percentuale della raccolta multimateriale (150106) ARPAL provvederà ad inviare entro il 15 marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento del dato le informazioni relative alle rese di selezione comunicate dagli impianti entro il 28 febbraio.

- Recupero di energia: deve essere compilata dagli impianti autorizzati alle operazioni D10 e/o R1.
- Discarica/Dig. Anaerobica: tutti gli impianti di discarica devono compilare la volumetria residua al 31/12 ed il tempo residuo di utilizzo della discarica stimato.

Per entrambe le tipologie di impianti deve essere indicato il quantitativo di biogas captato/prodotto e il relativo utilizzo.

9. Caricamento di eventuali analisi merceologiche

Qualora le rese di selezione siano ottenute da analisi merceologiche del rifiuto, le stesse devono essere allegate nella sezione “dati mensili” nel mese e per il codice EER di riferimento.

Analogamente gli esiti di analisi merceologiche quali quelle svolte sui rifiuti in ingresso agli impianti (quali ad es. rifiuti trattati nei TMB, in ingresso alle discariche dopo trattamento, in ingresso agli impianti di trattamento della FORSU, ecc...) possono essere caricati nella sezione “dati mensili” nel mese e per il singolo EER di riferimento.

Per i dati relativi all'anno 2019, per i quali gli impianti sono esentati dal caricamento dei dati mensili, si potrà caricare un file unico mettendo nel mese di dicembre la quantità convenzionale pari a "1T" per il codice interessato e allegando un file contenente tutte le analisi eseguite durante l'anno.

10. Atti conseguenti il mancato adempimento e controlli

Come sopra riportato, l'inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati sul sistema O.R.So. comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dell'art. 17 bis della L.R. 23/2007 ove risultino mancanti i dati indicati come sanzionabili nella seguente tabella:

Sezione	Dati obbligatori	Sanzionabile
1. Rifiuti	Rifiuti in ingresso (quantitativo tot, quantitativo trattato, operazioni)	SI
	Rifiuti in uscita (quantitativo tot.)	SI
2.Scheda annuale	Upload file MUD	NO
	Tariffe di conferimento	NO
	Giorni di funzionamento	NO
	Giacenze	SI
	Recupero materia	SI
	Compostaggio	SI
	Recupero energia	NO
	Discarica/digestione anaerobica	SI
	Rese di selezione delle linee dedicate a ingombranti e multimateriale	SI

Tabella 1

L'Osservatorio regionale sui rifiuti potrà disporre controlli circa la correttezza dei dati inseriti nella banca dati, ovvero chiedere documentazione integrativa di supporto.